

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)

Nella seduta del 13.4.2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

In data 30/11/09 in ordine ad un mutuo fondiario sottoscritto nel 2004, il ricorrente, unitamente alla contestataria, ha chiesto alla banca, nel frattempo subentrata all'originaria mutuante, il ripristino - a partire dalla rata in scadenza nel marzo 2010 - del piano di ammortamento originario previsto nel contratto; ciò in quanto tale piano sarebbe stato modificato dalla mutuante "contestualmente all'inizio del periodo di applicazione del tasso fisso conseguente all'esercizio della relativa opzione" da parte dei mutuatari (marzo 2007). In conseguenza del richiamato ripristino è stato richiesto il riallineamento al piano del debito capitale residuo e l'applicazione di interessi mensili calcolati su tale capitale residuo "senza alcun esborso" da parte dei mutuatari.

In mancanza di una risposta soddisfacente da parte della banca è stato presentato ricorso all'ABF, nel quale si ribadiscono le succitate richieste e si richiede altresì la restituzione degli interessi versati all'intermediario in eccesso a decorrere dalla modifica del piano di ammortamento originario (marzo 2007).

Dalle controdeduzioni dell'intermediario è emerso che:

- l'esercizio dell'opzione da parte dei mutuatari relativa al tasso fisso era stato perfezionato dalla mutuante in modo erroneo e aveva condotto all'applicazione del tasso fisso "anche per il calcolo delle quote capitali che compongono ciascuna rata";
- con nota del 13/01/10 l'intermediario, preso atto del richiamato errore sul finanziamento, ha richiesto ai mutuatari un'integrazione della quota capitale di € 5.209,91 con valuta 12/02/10, subordinando a tale versamento il rimborso di € 423,42 per interessi corrisposti in eccesso;
- il 21/01/10 i mutuatari hanno contestato il fondamento della richiesta della banca e hanno richiamato nuovamente il piano di ammortamento originario, dichiarandosi disponibili a pagare prima della scadenza della rata del marzo 2010 la somma di € 172,89 "necessaria a colmare la differenza fra quanto dovuto al Vostro istituto e quanto pagato dai sottoscritti.";
- con nota dell'11/02/10, la banca ha accolto la proposta del ricorrente unitamente al rimborso del contributo di € 20 per la procedura ABF;
- con fax del 17/02/10, il ricorrente - avendo raggiunto un accordo con la banca - ha comunicato di rinunciare al ricorso "con effetto immediato".

DIRITTO

Costituisce *jus receptum* il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire. Ciò posto, essendo intervenuto un accordo tra le parti risolutivo della vertenza, come confermato dalla rinuncia al ricorso comunicata dal ricorrente, si ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.M.Q.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

P. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS